

STATUTO

IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICO EQUENSE NA VIA SAN
SALVATORE 111

Numero REA: NA - 679371

Codice fiscale: 04240451213

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

dichiara tolta la seduta e chiusa la presente
assemblea alle ore undici e minuti quaranta
(11,40) =====

Le spese del presente atto e sue consequenziali
sono a carico della società. =====

===== Richiesto
io Notaio ho redatto il presente atto del quale,
unitamente allo statuto, ho dato lettura alla
parte costituita, la quale, avendo trovato il
tutto completamente conforme alla sua volontà, lo
approva e lo sottoscrive unitamente allo allegato
e con me Notaio. =====

===== Scritto
da persona di mia fiducia, parte a macchina con
nastro indelebile ai sensi di legge e parte a
mano su fogli due dei quali si sono occupate
facciate quattro e quanto fin qui della presente.

Firmato Filomena Starace =====

Firmato Notaio Carlo Iaccarino =====

segue sigillo notarile =====

===== **STATUTO** =====

===== **della Cooperativa Sociale** =====

==== **"IL DELFINO Società Cooperativa sociale"** ====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita la cooperativa di solidarietà

denominata **"IL DELFINO COOPERATIVA SOCIALE"**. =====

Art. 2 - Norme applicabili =====

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. =====

Art. 3 - Sede =====

La cooperativa ha sede nel Comune di Vico Equense, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. ===

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3, comma 1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3, comma 1. =====

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo

amministrativo. =====

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la
società, è quello risultante dal libro soci. ====

Art. 4 - Durata =====

La durata della società è fissata fino al 31
dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più
volte per decisione dei soci. In difetto sarà
prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in
tal caso il diritto di recesso dei soci da
esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con
qualsiasi mezzo che assicuri la prova
dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della
sede sociale. =====

La società verrà sciolta anticipatamente per il
verificarsi di una delle cause indicate ai nn.
1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice
Civile nonchè per la perdita del capitale
sociale. =====

Art. 5 - Oggetto =====

La Cooperativa, che non ha fini di lucro, nei
limiti delle vigenti leggi e con le relative
autorizzazioni ove previste, senza finalità
speculative, intende operare quale organismo
appartenente al "terzo settore", nel campo dei
servizi sociali e, comunque, perseguire: =====

** l'interesse generale della comunità per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, preferenzialmente attraverso la gestione di servizi sociali orientativi, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate di ogni condizione ed età, anziani e minori, anche a rischio, =====

** l'integrazione lavorativa, il recupero ed il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive, e con particolare riferimento a portatori di handicap psichici e fisici. =====

In relazione a ciò la cooperativa potrà: =====

1) promuovere e gestire centri diurni e residenziali, urbani e non, per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, per gli anziani, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori, anche a rischio, e i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; =====

2) promuovere il loro inserimento nella vita civile, sociale, nella scuola e nel mondo del

lavoro, organizzando a tale scopo anche scuole e corsi di addestramento per gli stessi disabili o per operatori del settore, in proprio o stipulando convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni, Ministeri, altri Enti Pubblici e Privati ed Istituti ad essi collegati e con la Comunità Europea, stimolando ed estendendo l'assistenza culturale e preparatoria, riservando agli assistiti posti di lavoro idonei alle loro possibilità, creando migliori condizioni economiche, sociali e professionali, promuovendo la frequenza di scuole, palestre, piscine, centri di riabilitazione, campi e sale sportive, ricreative, centri per attività artistiche, culturali, turistiche, organizzando corsi di orientamento formativo e di formazione, di aggiornamento e di specializzazione degli stessi e degli operatori, fornendo la propria collaborazione per il conseguimento di pensioni, indennità e simili, elargite, ai sensi di legge, dagli Enti e Ministeri preposti; =====

3) prevenire ogni forma di emarginazione e devianza, svolgendo anche attività di informazione a scopo preventivo, assistere, ove sia necessario ed opportuno, ammalati o bisognosi

di assistenza materiale a domicilio o scolastica;
incrementare gli studi e le ricerche in tutti i
settori dell'handicap e delle fasce deboli, anche
e forse soprattutto, in campo preventivo,
attraverso indagini di massa, ricerca
scientifica, screening, convegni, pubblicazioni e
tutto ciò che possa contribuire positivamente a
tale incremento; =====

4) svolgere servizi di telesoccorso e
teleassistenza; =====

5) promuovere il volontariato qualificato,
responsabilizzato, continuativo nel suo ruolo di
diffusione dei vincoli della solidarietà nel
tessuto sociale; promuovere le attività sociali
con le modalità del no-profit; =====

6) promuovere l'assistenza culturale, morale e
sanitaria dei soggetti fruitori dei servizi della
cooperativa; =====

7) contribuire alla creazione ed al potenziamento
di strutture pubbliche e private che abbiano per
scopo la prestazione di servizi socialmente utili;

8) informare, educare ed assistere gli operatori
al fine di una più adeguata utilizzazione delle
loro capacità lavorative e professionali,
promuovendo corsi di aggiornamento per

ottimizzare il livello delle loro prestazioni; ===

9) svolgere attività di informazione a scopo preventivo in ogni settore della vita sociale ed in particolare nei quartieri, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti di prevenzione e pena, nel campo del lavoro, nelle caserme e scuole militari, onde favorire, con strumenti culturali e non, una chiara presa di coscienza dei reali bisogni dei fruitori del servizio; =====

10) gestire laboratori di informatica per la realizzazione di prodotti di software ed hardware per la creazione di centri di corrispondenza elettronica, di libri, riviste specializzate, compresa la commercializzazione di detti prodotti, sia all'ingrosso sia al minuto, nonché computers adattati alle residue capacità funzionali dei disabili e relativi accessori; ===

11) sviluppare, in collaborazione con operatori sociali e con gli Enti e le istituzioni pubbliche e private e con le forze sociali, religiose ed associative in genere, esistenti sul territorio, la programmazione di quelle attività, che, da un lato, siano rispondenti ai reali bisogni della popolazione e, dall'altro, favoriscano la

crescita comunitaria a responsabile, =====

12) di promuovere, eseguire e/o realizzare e/o
gestire: =====

12.1) servizi finalizzati al risparmio
energetico, al recupero dei rifiuti, alla
depurazione delle acque; =====

12.2) corsi per la formazione professionale di
qualsiasi livello e grado; =====

12.3) attività di ricerca e studio per il
recupero, la gestione e lo sviluppo del
territorio, =====

12.4) attività tendenti alla promozione dei
mestieri, arti e tradizioni locali, =====

12.5) servizi diretti alla produzione,
confezionamento e commercializzazione di prodotti
locali, =====

12.6) manutenzioni civili, edili, idrauliche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche di
attrezzature stabili pubbliche e private, =====

12.7) servizi di rimessaggio di imbarcazioni, =====

12.8) servizi di catering, organizzazione di
meetings, congressi, manifestazioni artistiche,
di spettacolo e fieristiche, =====

12.9) gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi compresa la gestione di baby-parking,

la gestione dei servizi di ricovero di animali
randagi e domestici anche per conto terzi e la
gestione di mense, =====

12.10) la gestione di parcheggi, aree destinate
al verde pubblico, impianti sportivi e ricreativi
in genere; aree attrezzate per usi turistici in
genere, =====

12.11) la gestione di mense, alberghi, pensioni,
motels, campings, villaggi turistici, case di
riposo, ostelli, impianti termali, stabilimenti
balneari, strutture, impianti e servizi turistici
in genere ed altre strutture appartenenti al
patrimonio pubblico e privato in genere, di
parchi naturali, aree protette e riserve naturali
marine e/o servizi collaterali, =====

12.12) studi pubblicitari e servizi di affissione
pubblici e privati, insegne e cartellonistica, ==

12.13) servizi di organizzazione di attività
culturali, sportive, teatrali, musicali ed altre
attività riferibili al tempo libero, =====

12.14) pulizia, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione di strutture pubbliche e private,

12.15) allevamenti di animali e di prodotti
ittici, =====

12.16) attività di noleggio di auto, moto e altri

mezzi di locomozione con o senza conducente, ====

13) di offrire ai soci la più ampia possibilità
di lavoro nelle suddette attività per migliorare
le condizioni economiche, sociali o professionali
e garantirne l'occupazione, =====

14) di assumere ogni altra iniziativa idonea al
conseguimento dei predetti scopi, e che possa in
qualsiasi modo contribuire alle suindicate
finalità mutualistiche. =====

La società può fruire dei benefici, provvidenze e
trattamento differenziato e agevolato disposti a
favore della cooperazione sociale, atti a
compensare costi sociali e la minore produttività
causata dall'integrazione di persone disabili con
ridotta capacità lavorativa. =====

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni
contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare,
commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o
utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà
acquisire ed amministrare, da e per conto di enti
locali, pubblici e privati, terreni, strutture,
infrastrutture e spazi occorrenti per la
realizzazione degli scopi sociali e di tutte le
operazioni e le iniziative che possano tornare
utili al raggiungimento di tali scopi; potrà,

inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, stipulare convenzioni con Comuni, Regioni, Provincie, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati e con Enti privati. =

Le attività finanziarie e mobiliari sopra citate non potranno svolgersi nè in via prevalente nè nei confronti del pubblico. Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati la cooperativa potrà conseguire e utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di enti pubblici e privati, di organi dello Stato e di quanti siano disponibili ad offrire contributi, inoltre potrà beneficiare di tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie e internazionali. =====

La cooperativa, inoltre, intende far partecipare soci e non soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è costantemente impegnata, considerando che essa è impresa privata ad impronta sociale, in quanto persegue fini che trascendono l'interesse dei soci e si riallacciano agli interessi della comunità in cui

la cooperativa è
inserita. =====

La cooperativa, pertanto, è impegnata a
collaborare con altri Enti ed Organizzazioni che
perseguano gli stessi fini statutari e ad
integrare e coordinare, in modo permanente o per
motivi e necessità contingenti, la propria
attività con quella di altri enti cooperativi,
promuovendo strutture consortili e aderendo ad
organizzazioni di associazionismo cooperativo. ===
La società può, infine, ricorrere a qualsiasi
forma di finanziamento con enti pubblici,
istituti di credito, banche, società e privati,
concedendo le opportune garanzie reali e
personali; nonchè accordare fidejussioni, avalli
e garanzie reali a favore di terzi. =====

Art. 6 - Numero e categorie di soci =====

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma
non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla legge. =====

Se successivamente alla costituzione il numero
dei soci diviene inferiore a quello stabilito
dalla legge, esso deve essere integrato nel
termine massimo di un anno, trascorso il quale la
società si scioglie e deve essere posta in

liquidazione. =====

Possono essere soci cooperatori le persone
fisiche appartenenti alle seguenti categorie: ===

- soci lavoratori che prestano la loro attività
percependo un compenso di qualsiasi natura ed
entità; =====

- soci lavoratori svantaggiati; =====

- soci volontari che prestano la loro attività
gratuitamente ed esclusivamente per fini di
solidarietà. =====

Di preferenza i soci dovranno risiedere e
svolgere la propria attività nel territorio
interessato dall'attività della cooperativa. ===

Possono altresì essere soci soggetti diversi
dalle persone fisiche, ed in particolare persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle
attività delle cooperative sociali. =====

Non possono in ogni caso divenire soci quanti
esercitano in proprio imprese identiche o affini
con quella della cooperativa. =====

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del
libro soci in base alla appartenenza a ciascuna
delle categorie sopraindicate. =====

Art. 7 - Soci lavoratori =====

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. =====

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. =====

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. =====

In considerazione della peculiare posizione

giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. =====

Art. 8 - Soci lavoratori svantaggiati =====

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. =====

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. =====

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.). =====

Art. 9 - Soci volontari =====

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. =====

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. =====

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di

lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. =====

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. =====

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. =====

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari =====

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. =====

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. =====

Art. 11 - Procedura di ammissione =====

Chi desidera diventare socio deve presentare
domanda scritta all'organo amministrativo
contenente: =====

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo
di nascita, residenza, codice fiscale e attività
svolta; se soggetto diverso da persona fisica:
denominazione sociale, sede e codice fiscale; ==
- i motivi della richiesta e la categoria di soci
a cui chiede di essere iscritto; =====
- l'ammontare della quota che si propone di
sottoscrivere. =====

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre,
devono indicare i dati sociali e il nominativo
della persona delegata a rappresentarla nei
rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la
deliberazione dell'organo competente che ha
deciso l'adesione. =====

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con
deliberazione degli amministratori su domanda
dell'interessato; la deliberazione di ammissione
deve essere comunicata all'interessato e annotata
a cura degli amministratori nel libro dei soci. =

Il nuovo socio deve versare, con le modalità
stabilite dagli amministratori, oltre l'importo

della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. =====

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

Art. 12 - Quote =====

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 360,00 (trecentosessanta virgola zero zero) euro. =====

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota

superiore a centomila euro. =====

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. =====

**Art. 13 - Cessione delle quote dei soci
cooperatori** =====

La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. =

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società

deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente
che abbia i requisiti previsti per divenire
socio. =====

Il provvedimento che nega al socio
l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il
diniego il socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al tribunale. =====

Art. 14 - Vincoli sulle quote =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o
a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto
a favore della cooperativa a garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni che i soci
contraggano con la medesima. =====

Il creditore particolare del socio cooperatore,
finchè dura la società, non può agire
esecutivamente sulla quota del medesimo. =====

Art. 15 - Recesso =====

Il diritto di recesso compete: =====
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al
cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,
alla sua fusione o scissione, alla revoca dello
stato di liquidazione, al trasferimento della
sede, alla eliminazione di una o più cause di
recesso previste dal presente atto costitutivo,

(all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo); ==

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; =====

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; =====

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. =====

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Art. 16 - Esclusione del socio =====

L'esclusione del socio può aver luogo: =====

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====
- nel caso indicato all'articolo 2531; =====
- nei casi previsti dall'articolo 2286; =====
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; =====
- negli altri casi previsti dallo statuto. =====

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. =====

Art. 16-bis - Morte del socio =====

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le

disposizioni dell'articolo 17 seguente. =====

Art. 17 - Liquidazione della quota =====

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. =====

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. =====

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi =====

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della

società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =====

Art. 19 - Patrimonio sociale =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori; =====

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; =====

c) dal fondo per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc., costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori o azionisti di partecipazione cooperativa ecc.); =====

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11, comma 3; =====

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista

dalla legge. =====

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento. =====

Art. 20 - Capitale sociale =====

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 360,00 (trecentosessanta virgola zero zero). ===

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. =====

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. =====

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. =====

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. =====

Il conferimento può anche avvenire mediante la

prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. =====

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. =====

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. =====

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima

dell'assemblea, perché i soci possano prenderne
visione. =====

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione di cui al periodo
precedente. =====

Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate. =====

In mancanza l'organo amministrativo e, se
nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal
bilancio. =====

Se per la perdita di cui al precedente punto 20,
comma 5, il capitale risulta completamente eroso,
l'organo amministrativo deve senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo. =====

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva

legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. =====
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. =====

Art. 22 - Divieti =====

È fatto divieto alla cooperativa di: =====

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. =====

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21, comma 1 e 21, comma 2. =

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. =====

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. =====

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: =====

- integrazioni dei compensi =====
- aumento gratuito del capitale sociale =====
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 - Decisioni dei soci =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro

competenza dalla legge, dal presente atto
costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità
dei soci sottopongono alla loro approvazione. ===

In ogni caso sono riservate alla competenza dei
soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione
degli utili; =====

b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo,
degli amministratori; =====

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477
dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore; =====

d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

e) la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci. =====

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b),
c) del punto 24, comma 1 sono adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto, nelle forme di cui al
successivo art. 26. =====

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24, comma 1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27. =====

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. =====

Art. 25 - Diritto di voto =====

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. =
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. =====

Gli strumenti finanziari in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto. =====

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto =====

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24, comma 3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto. La
decisione sul metodo è adottata dall'organo
amministrativo. =====

Nel caso si opti per il sistema della
consultazione scritta dovrà essere redatto
apposito documento scritto, dal quale dovrà
risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e
le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti; =====
- l'indicazione dei soci consenzienti; =====
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e
su richiesta degli stessi l'indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione; =====
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia
consenzienti che astenuti che contrari. =====

Nel caso si opti per il sistema del consenso
espresso per iscritto dovrà essere redatto
apposito documento scritto dal quale dovrà essere
redatto apposito documento scritto dal quale
dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento della decisione; =====
- il contenuto della decisione; =====
- il contenuto e le risultanze della decisione e

le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a
tutti i soci i quali entro i cinque giorni
successivi dovranno trasmettere alla società
apposita dichiarazione, scritta in calce alla
copia del documento ricevuto, nella quale
dovranno esprimere il proprio voto favorevole o
contrario ovvero l'astensione, indicando, se
ritenuto opportuno, il motivo della loro
contrarietà o astensione; la mancanza di
dichiarazione dei soci entro il termine suddetto
equivale a voto contrario. =====

Le trasmissioni previste nel presente comma
potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema
di comunicazione che consenta un riscontro della
spedizione e del ricevimento, compresi il fax e
la posta elettronica. =====

Perché le decisioni di cui al presente articolo
siano prese validamente devono parteciparvi tanti
soci che rappresentano almeno la metà dei voti
spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni
sono prese con la maggioranza dei voti spettanti
ai soci partecipanti. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del

presente articolo, dovranno essere trascritte,
senza indugio, nel Libro delle decisioni dei
soci. =====

**Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera
assembleare =====**

Con riferimento alle materie indicate nel
precedente punto 24, comma 1 alle lettere d) ed
e), in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dal presente atto
costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o
più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale, le decisioni dei soci debbono essere
adottate mediante deliberazione assembleare nel
rispetto del metodo collegiale. =====

L'Assemblea è convocata dall'organo
amministrativo, presso la sede sociale, oppure in
altro luogo indicato nell'avviso di convocazione,
purchè nell'ambito del territorio nazionale. =====

La convocazione è effettuata, dal presidente del
consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli
amministratori, mediante avviso contenente il
giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché
l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al
recapito risultante dal libro dei soci, almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. =====

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove

nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4,
c.c. =====

A tal fine, il presidente del consiglio
d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò
delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà
comunicare per iscritto a tutti gli altri
amministratori e sindaci, l'intenzione di
riunirsi in assemblea totalitaria. =====

L'assemblea è presieduta, a seconda della
struttura dell'organo amministrativo, dal
presidente del consiglio di amministrazione (nel
caso di cui al successivo punto 28, comma 1 lett.
b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al
successivo punto 28, comma 1 lett. a.) o
dall'amministratore più anziano (nel caso di cui
al successivo punto 28, comma 1 lett. c). In caso
di assenza o impedimento di questi, l'assemblea
sarà presieduta dalla persona eletta con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Il presidente verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola lo
svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni. =====

Il presidente può chiedere l'assistenza di un

segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. =====

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. =====

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. =====

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in bianco. La regolarità della delega è accertata
dal Presidente dell'assemblea. =====

La rappresentanza non può essere conferita né
agli amministratori né ai sindaci (o al
revisore), né alle società da esse controllate o
che controllano, o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste. =====

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è
valida qualunque sia l'oggetto da trattare: =====

- in prima convocazione quando sono presenti
tanti soci che rappresentino la maggioranza dei
voti di tutti i soci; =====

- in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti e rappresentati. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti e
rappresentati all'adunanza. =====

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento
anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla
trasformazione e sulla fusione della società
oppure sul trasferimento della sede sociale anche
in altre località del territorio dello Stato,
tanto in prima quanto in seconda convocazione, le
deliberazione devono essere prese con il voto

favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti dall'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. =====

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. =====

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. =====

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

Art. 28 - Amministrazione =====

La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina: =====

a) da un amministratore unico; =====

b) da un consiglio di amministrazione; =====

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. =====

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. ==

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità. =====

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28, comma 1, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (ovvero: la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. =====

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c.. =====

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. =====

Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28, comma 1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. =====

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione =====

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29, comma 2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. =====

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. =====

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. =====

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione

delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. =====

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori. =

Art. 30 - Competenze degli amministratori =====

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. =====

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. =====

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo

composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo =====
ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. =====

Art. 31 - Rappresentanza =====

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 - Compensi degli amministratori =====

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina. ==

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità =====

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite

professionisti di loro fiducia. =====

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. =====

Art. 34 - Controllo legale dei conti =====

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico. =====

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno

nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti. =====

Art. 35 - Disposizioni finali =====

La cooperativa non può modificare la propria
natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera
in tal senso comporta la sua automatica messa in
liquidazione. =====

In caso di scioglimento della cooperativa,
l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più
liquidatori preferibilmente tra i soci
determinandone i poteri. L'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, dovrà essere
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione. =====

Firmato Filomena Starace =====

Firmato Notaio Carlo Iaccarino =====

segue sigillo notarile =====

Copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR
445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese. =
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite
la Camera di Commercio di Napoli autorizzata con